

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03487 Marco Carra: Sul mancato pagamento delle servitù militari a proprietari di terreni limitrofi al presidio militare del comando 4° Reggimento artiglieria contraerei « Peschiera » di Mantova nel comune di Suzzara	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	122
5-05117 Borghesi: Sulle politiche di assorbimento in servizio permanente degli ufficiali delle Forze di completamento richiamati annualmente in servizio	117
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	123

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Atto n. 404 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	117
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di rilievi deliberata dalla Commissione)</i>	125

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	129
Sui lavori della Commissione	120

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate. C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao	121
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore della Marina, Contrammiraglio Pietro Luciano Ricca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

5-03487 Marco Carra: Sul mancato pagamento delle servitù militari a proprietari di terreni limitrofi al presidio militare del comando 4° Reggimento artiglieria contraerei « Peschiera » di Mantova nel comune di Suzzara.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sincerità con cui ha risposto all'interrogazione a propria firma, si dichiara tuttavia insoddisfatto. Sottolinea, infatti, come privati ed enti locali siano invano da tempo in attesa del giusto ristoro per l'asservimento al demanio militare di alcuni terreni, siti nel comune di Suzzara, limitrofi a un presidio militare del comando del 4° reggimento artiglieria contraerei Peschiera. Ritiene cosa del tutto ovvia ripristinare, attraverso opportune variazioni di bilancio, un'adeguata consistenza del capitolo utilizzato per il pagamento delle servitù militari. Auspica, quindi, che non vi siano più dichiarazioni di intenti, ma fatti concreti in assenza dei quali preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-05117 Borghesi: Sulle politiche di assorbimento in servizio permanente degli ufficiali delle Forze di completamento richiamati annualmente in servizio.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto essa mostra una serie di incongruenze. Rileva, in primo luogo, che nel suo atto di sindacato ispettivo non viene fatto in alcun modo ricorso al termine « precario ». L'uso, invece, della suddetta parola nella risposta fornita dal rappresentante del Governo è sintomo di una consapevolezza, da parte dell'Esecutivo, delle ragioni manifestate nell'interrogazione. Sottolinea, quindi, che gli ufficiali delle forze di completamento vengono richiamati annualmente in servizio per esigenze manifestate dalle stesse Forze armate, in modo del tutto analogo a quanto avviene in altri settori dove, tuttavia, è prevista la stabilizzazione una volta superati predefiniti termini massimi di lavoro precario. In più segnala la paradossale situazione che si viene a creare in ragione del fatto che sono richiesti differenti requisiti di età, da

un lato, per essere richiamati come riservisti e, dall'altro, per partecipare al concorso in servizio permanente effettivo. Infatti, tali soggetti – dopo aver mantenuto le caratteristiche operative – si vengono a trovare nella situazione di essere esclusi dalla procedura concorsuale che garantirebbe loro la stabilità del lavoro. Ritiene, dunque, necessario che il Governo agisca per porre rimedio alla situazione sopra evidenziata.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Atto n. 404.

(Rilievi alla Commissione per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2011.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, nel presentare la proposta di rilievi (*vedi allegato 3*), evidenzia che essa tiene conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nonché dei suggerimenti avanzati dal presidente e dall'onorevole Ruggia.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA valuta favorevolmente la proposta di rilievi formulata dal relatore.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda di aver già rappresentato nel suo precedente intervento le difficoltà che reca l'esame di un provvedimento così complesso come quello in discussione. Evidenzia, altresì, la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esprimersi, circostanza che rafforza le perplessità sulla possibilità di svolgere con piena efficacia un'opera di controllo finalizzata a concludere una volta per tutte l'attività di correzione del codice.

Apprezza la disponibilità manifestata dal relatore ad accogliere le osservazioni che riguardano le disposizioni in materia di ordigni residuati bellici e di alloggi di servizio ma, tuttavia, ritiene che permangano delle contraddizioni e che non appare condivisibile la scelta di non accogliere i rilievi formulati sull'articolo 1483, in materia di limitazione dei diritti civili dei militari, e sull'articolo 1533 che assimila l'Ordinario militare al rango di generale di corpo d'armata, grado che dovrebbe essere riconosciuto ai soli ufficiali d'armi. Non appare quindi realizzato l'obiettivo di completare l'opera di revisione del codice, e preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV) lamenta un atteggiamento da parte della maggioranza e del Governo che impedisce all'opposizione di contribuire a un miglioramento dei provvedimenti. Ricordando di aver sollevato questo tema già in altre occasioni, evidenzia l'incomprensibilità della proposta illustrata dal relatore, che discende dalla indisponibilità del Governo a fornire una documentazione adeguata, non essendo stato nemmeno predisposto un raffronto tra la normativa vigente e le proposte di modifica. Il sospetto è dunque che non vi sia una reale e coerente opera di semplificazione normativa e, non essendo stata nemmeno tentata la strada di predisporre una proposta che potesse es-

sere approvata dall'unanimità della Commissione, dichiara di non poter assumere altro atteggiamento che non sia di astensione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Di Stanislao, ricorda che l'istruttoria dei provvedimenti attraverso la redazione di una documentazione di raffronto tra i testi normativi è stata assicurata dai lavori svolti dagli uffici che sono a disposizione di tutti i deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta emendativa (*vedi allegato 4*) riferite al nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Paglia 1.1.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA esprime parere conforme al relatore.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) rileva che la Commissione ha ritenuto di svolgere numerose audizioni, che hanno fatto emergere in modo inequivocabile la contrarietà delle Forze armate ad un siffatto intervento normativo. Il tempo è stato dunque impiegato in modo inutile e, ancora una volta, la voce dei militari risulta inascoltata dal mondo politico.

Ettore ROSATO (PD), pur riconoscendo che il lavoro svolto in comitato ristretto appare pregevole, esprime tuttavia perplessità a titolo personale sull'impianto complessivo del provvedimento, proprio in ragione della scarsa condivisione che esso riscontra tra coloro che ne sono i principali destinatari. Su tale aspetto dichiara di essere sorpreso dalla posizione del Governo, che dovrebbe invece rappresentare e fare proprie le critiche espresse dalla dirigenza del mondo militare. Invita quindi a verificare se vi sono margini per un ulteriore approfondimento delle problematiche e per la ricerca di soluzioni maggiormente condivisibili.

Franco GIDONI (LNP) prende atto che l'emendamento in esame evidentemente contraddice la filosofia dell'intervento normativo approntato dalla Commissione, che era finalizzato a riformare i limiti di altezza richiesti per l'accesso nelle Forze armate. Peraltro, si viene a fissare un limite identico per uomini e donne che, in quanto tale, appare inaccettabile. Non si oppone, tuttavia, alla proposta dell'onorevole Rosato di svolgere ogni ulteriore tentativo di realizzare una migliore formulazione delle norme.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritiene inopportuno rinviare l'esame di un testo che è all'attenzione della Commissione da quasi un anno e che è scaturito da un'articolata attività conoscitiva e da un approfondito confronto in Commissione. A suo giudizio, il risultato raggiunto costituisce un'equilibrata soluzione proprio in quanto

non si propone di ridurre il requisito dell'altezza, ma intende superarlo e sostituirlo con l'accertamento di parametri che rappresentino concretamente l'efficienza fisica del candidato. Peraltro, taluni corpi armati di paesi esteri composti da personale di bassa statura, quali ad esempio i *gurkha* nepalesi, sono celebri proprio per le loro peculiari capacità di combattimento. Per tali ragioni dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Paglia 1.1.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ricorda che il testo discende da un confronto svolto in comitato ristretto che ha condotto all'elaborazione di un testo che ha registrato consensi unanimi. Reputa che sia stata individuata una soluzione pienamente soddisfacente ad una problematica che coinvolge numerosi cittadini, le cui istanze devono essere ritenute legittime e fondate, in guisa tale da prevalere anche sulle obiezioni, non infondate, dei responsabili delle Forze armate.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA sottolinea che la proposta di legge in esame non vuole certo escludere selezioni basate sulle capacità di assolvere ai fondamentali compiti delle Forze armate. Al contrario, intende perfezionare e modernizzare i meccanismi di reclutamento sostituendo un criterio selettivo rigido ed inaffidabile con altri maggiormente articolati ed attendibili. Sulla base di tali valutazioni ritiene che le critiche espresse in sede di audizioni parlamentari siano anche in parte imputabili alle posizioni conservative che ogni burocrazia assume allorché le si prospetta un cambiamento senza precisarne concretamente i contorni.

Augusto DI STANISLAO (IdV) esprime piena condivisione delle posizioni espresse dal presidente, oltre che dal relatore e dal rappresentante del Governo, mentre evidenzia come i contenuti dell'emendamento Paglia siano assolutamente in contraddizione con i ragionamenti e le valutazioni progressivamente maturati in Commissione.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda che l'attività conoscitiva ha prodotto contributi non univoci, in quanto le critiche espresse sul provvedimento sono venute solo dai vertici delle Forze armate e di polizia, ma non anche dagli esperti in campo medico e scientifico, che hanno invece valutato favorevolmente l'iniziativa. Questi ultimi, peraltro, hanno anche chiarito che la portata della disposizione avrà effetti limitati sul piano pratico, in ragione dell'esiguo numero di soggetti di bassa statura cui si consentirebbe di partecipare al reclutamento. Per tali ragioni, reputa che il criterio selettivo statuito alla nuova lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice sia ampiamente preferibile rispetto a quello attualmente esistente e sostanzialmente riprodotto nell'emendamento 1.1 Paglia, su cui conseguentemente dichiara il voto contrario.

Franco GIDONI (LNP) precisa che il suo invito ad ulteriori approfondimenti non è legato ad una sconfessione del testo, elaborato anche con l'apporto del suo Gruppo, quanto piuttosto alla necessità di verificare, anche prima dell'approdo in Assemblea, l'esigenza di correggere taluni aspetti dell'articolato. Conseguentemente, dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.1 Paglia.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) ritiene che la Commissione abbia operato secondo una logica chiara e condivisibile, ovvero quella di superare il requisito dell'altezza nel reclutamento per arrivare ad un innovativo meccanismo di selezione. L'obiettivo è dunque consentire agli organi competenti di valutare in modo più attendibile le capacità di ciascun candidato – eventualmente anche in un'ottica di proiezione nel tempo di tali capacità – di svolgere sul piano fisico i compiti caratterizzanti lo strumento militare.

Ettore ROSATO (PD) precisa che il suo precedente intervento aveva carattere personale e che in ogni caso si attiene alle posizioni espresse dal rappresentante del suo Gruppo in Commissione. Segnala che

le perplessità espresse sono fondamentalmente legate alla fase di attuazione della norma in esame, che dipende da un regolamento che dovrà essere predisposto ed applicato proprio da coloro che hanno apertamente manifestato la propria contrarietà ad un siffatto intervento legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.1.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Auspica che si possa rapidamente pervenire alla conclusione dell'esame del provvedimento, eventualmente anche in sede legislativa, essendo una riforma attesa da numerosi cittadini che intenderebbero prendere parte alle selezioni per il reclutamento finché in possesso dei requisiti anagrafici richiesti.

Sui lavori della Commissione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) rileva che sarebbe opportuno ricevere chiarimenti dal Governo sull'evoluzione della crisi libica e sulle condizioni di partecipazione italiana alla relativa missione internazionale. Come noto, infatti, il recente decreto legge di proroga delle missioni internazionali ha autorizzato la partecipazione dell'Italia solo fino al 30 settembre 2011. Risulta, invece, che le operazioni in Libia abbiano avuto seguito e che, secondo notizie di stampa che riportano le dichiarazioni del Ministro della difesa, negli ultimi giorni sarebbero cessati i *raid* aerei italiani nei cieli libici. Ravvisa in tale situazione un evidente *vulnus* delle prerogative dell'istituzione parlamentare. Invita quindi la presidenza a valutare le opportune iniziative per consentire alla Commissione di approfondire le problematiche evidenziate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, si riserva di prendere contatti con l'Esecutivo per assicurare che, in considerazione della rilevanza del tema, siano rese le dovute informazioni nelle competenti sedi parlamentari.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel ribadire la disponibilità del Governo ad un confronto in sede parlamentare su tali aspetti, sottolinea che il termine del 30 settembre non era riferibile alla partecipazione italiana alla missione in Libia, ma solo all'autorizzazione all'uso di specifiche risorse finanziarie per le operazioni connesse alla suddetta missione. Non ravvisa peraltro alcuna lesione delle prerogative parlamentari in quanto, come noto, non sussiste alcun obbligo costituzionale di ricevere l'autorizzazione del Parlamento per prendere parte a operazioni di *peace keeping* deliberate a livello sovranazionale.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate.

C. 2861 Paglia, C. 4106 Cirielli, C. 4174 Gidoni, C. 4375 Recchia e C. 4385 Di Stanislao.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore della Marina, Contrammiraglio Pietro Luciano Ricca.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Pietro Luciano RICCA, *Capo I Reparto dello Stato Maggiore della Marina*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Franco GIDONI (LNP), Pier Fausto RECCHIA (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV).

Pietro Luciano RICCA, *Capo I Reparto dello Stato Maggiore della Marina*, replica ai quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03487 Marco Carra: Sul mancato pagamento delle servitù militari a proprietari di terreni limitrofi al presidio militare del comando 4° Reggimento artiglieria contraerei « Peschiera » di Mantova nel comune di Suzzara.

TESTO DELLA RISPOSTA

I dispacci di apertura di credito a favore del Sindaco di Suzzara, relativamente alle annualità 2009 e 2010 non sono stati ancora emessi, in quanto la disponibilità sul pertinente capitolo (n. 1349) non ha consentito la totale assegnazione delle somme ai Sindaci di diverse località, tra le quali anche Suzzara.

In proposito, devo specificare che, a decorrere dal 2005, in applicazione del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 che ha esteso alle acque marine le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, il richiamato capitolo 1349 è stato oggetto di imputazione per la spesa derivante dagli indennizzi dovuti agli operatori economici per lo sgombero di specchi d'acqua interessati dalle esercitazioni militari presso i Poligoni di Capo Teulada e Capo San Lorenzo, in Sardegna.

In buona sostanza, i fondi del capitolo vengono attualmente utilizzati, oltreché per il pagamento degli indennizzi e contributi derivanti dalle servitù militari, anche per gli indennizzi dovuti agli operatori economici per lo sgombero di specchi d'acqua interessati dalle esercitazioni militari presso i citati Poligoni.

Ciò ha comportato, necessariamente, una compressione, sul capitolo 1349, delle disponibilità finanziarie necessarie per il soddisfacimento delle specifiche esigenze connesse alla corresponsione degli indennizzi e dei contributi previsti, le cui assegnazioni, ad oggi, hanno consentito di soddisfare solo parzialmente le ordinarie richieste di finanziamento.

Posso assicurare che le assegnazioni ai Sindaci dei Comuni non liquidati in precedenza, come il Comune di Suzzara, saranno quindi eseguite con immediatezza non appena gli stanziamenti lo consentiranno.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05117 Borghesi: Sulle politiche di assorbimento in servizio permanente degli ufficiali delle Forze di completamento richiamati annualmente in servizio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le Forze Armate italiane sono interessate da diversi anni da un profondo processo di trasformazione e ristrutturazione di cui il sistema di reclutamento – correlato al passaggio dalla coscrizione obbligatoria al modello professionale – costituisce certamente uno degli aspetti caratterizzanti e più significativi.

La normativa vigente in materia ha definito una composizione delle Forze armate professionali basata su un nucleo di personale in servizio permanente (Ufficiali, Sottufficiali e Truppa) integrata da una componente in servizio a tempo determinato, composta sia da Ufficiali, i cosiddetti Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata (UAFP), sia da personale di truppa, ovvero i Volontari in Ferma Prefissata.

La scelta di prevedere una composizione mista tra personale in servizio permanente e personale con rapporto di impiego a tempo determinato, rappresenta una scelta strutturale di fondo, non equiparabile al concetto comunemente inteso di precarietà.

Pertanto, non si può che confermare – così come ribadito in risposta a precedenti analoghe interrogazioni – l'inapplicabilità alle Forze armate dell'istituto della stabilizzazione, concepito per sanare forme di precariato storico, tenuto conto che il personale militare reclutato con una ferma di durata prefissata, a qualsiasi categoria esso appartenga, non può essere considerato un « precario » alla stessa stregua di altro personale titolare, ad esempio, di diverse tipologie di contratto privatistico.

Infatti, le ferme a termine di breve periodo contratte dal personale militare volontario attengono a un regime normalizzato per legge, nel quale la temporaneità è strutturale e riconosciuta per legge in quanto funzionale alle peculiari esigenze istituzionali della Difesa.

Conseguentemente anche per il personale delle Forze di completamento non è corretto parlare di precarietà e, pertanto, invocare l'applicazione dell'istituto della stabilizzazione.

Non bisogna dimenticare, infatti, che, sebbene tale personale sia tratto da Ufficiali di complemento o in ferma prefissata, si tratta di Ufficiali ai quali le Forze Armate comunque fanno ricorso per periodi di tempo limitati e variabili in relazione alle specifiche e mirate esigenze da soddisfare connesse alla carenza di professionalità tecniche (articolo 937 decreto legislativo 66/2010 – « Codice dell'ordinamento militare »).

È previsto, in effetti, che tali Ufficiali possano essere richiamati, a domanda, ed essere ammessi a una ferma non superiore a un anno e rinnovabile, sempre a domanda, per non più di una volta (articolo 987 decreto legislativo 66/2010).

Inoltre, occorre tenere presente che la normativa prevede opportunamente la conservazione del posto di lavoro per coloro i quali vengono richiamati nelle Forze di completamento (articolo 678 decreto legislativo 66/2010).

In tale quadro, l'ipotesi di innalzamento dei limiti di età negli attuali concorsi per l'accesso del predetto personale

nei ruoli del servizio permanente, risulta una misura inopportuna e di assai difficile praticabilità, in relazione alle rilevanti ripercussioni che ne conseguirebbero, proprio in ragione dell'attuale architettura dei predetti ruoli, basata su età di immissione messe a calcolo delle piramidi organiche.

Una simile previsione risulterebbe evidentemente incompatibile con gli attuali criteri ispiratori dell'attività di reclutamento dell'Amministrazione, la quale per poter corrispondere adeguatamente alle molteplici e variegate esigenze funzionali ed operative in territorio nazionale e, in particolare nell'ambito delle missioni internazionali di pace all'estero, deve contare sulla ampia disponibilità di personale giovane nei ruoli iniziali, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, che richiedono un'adeguata capacità psico-fisica-attitudinale.

Non trascurabile, infine, il fatto che l'eventuale immissione *sic et simpliciter* nel servizio permanente degli Ufficiali in pa-

rola risulterebbe antieconomica, giacché influirebbe negativamente sulle dinamiche dei reclutamenti ordinari, con inevitabile incidenza sia sulla corretta ed equilibrata alimentazione dei Ruoli degli ufficiali, sia sulle loro progressioni di carriera.

Ciò tenuto conto che l'attuale Modello Professionale è fondato, sostanzialmente, su un sistema perfettamente calibrato di bacini comunicanti e autocompensanti, in cui ad un incremento del personale di una categoria deve corrispondere (per ragioni di organico fissato per legge e di fondi all'uopo destinati) necessariamente un decremento di un'altra categoria.

Peraltro, laddove si consentisse, come auspicato dall'onorevole interrogante, alla richiamata fattispecie di personale un ingresso in ruolo in età troppo avanzata, lo stesso personale subirebbe rilevanti penalizzazioni, non soltanto sotto il profilo dello sviluppo di carriera, ma anche per quanto concerne il conseguimento dei correlati istituti economici.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni
al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. (Atto n. 404).**

PROPOSTA DI RILIEVI DELIBERATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione difesa,

esaminato lo schema decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

premesso che:

le modifiche e le integrazioni al codice dell'ordinamento militare sono apportate in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che autorizza l'adozione di disposizioni di riassetto, integrative e correttive dei testi legislativi precedentemente emanati ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 14, tra i quali rientra il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, con cui è stato emanato il codice dell'ordinamento militare;

l'esercizio del potere legislativo delegato di tipo integrativo e correttivo può esplicarsi esclusivamente nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi che regolano l'esercizio della delega in via principale, con lo specifico obiettivo di: eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti mediante il loro coordinamento formale e sostanziale, recepire il cosiddetto *ius superveniens* che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice;

essendo dunque lo schema in esame uno strumento inidoneo ad apportare modifiche sostanziali alla disciplina,

ove non giustificate da esigenze di coordinamento normativo, non appare possibile alcuna modifica della disposizione di legge originaria che definisce la natura giuridica del decreto di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 286, e dell'articolo 306, comma 2, nella parte che riguarda i soggetti che possono mantenere la conduzione degli alloggi di servizio;

sembrano invece ricondursi pienamente alla necessità di eliminare taluni errori occorsi in sede di compilazione del codice la gran parte delle proposte di modifica, ed in particolare quelle volte a ripristinare l'originaria formulazione della norma confluita nel codice, quali ad esempio:

a) l'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 17, comma 1 del codice, relativo al servizio di assistenza spirituale, al fine di ripristinare l'originale formulazione dell'articolo 1 della legge n. 512 del 1961;

b) l'articolo 5, comma 1, lettera a) che modifica il comma 2 dell'articolo 1533 al fine di assimilare al rango di generale di corpo d'armata l'Ordinario militare, come originariamente contemplato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 512 del 1961 e successivamente riaffermato nelle successive modifiche legislative in ragione della peculiarità di tale figura;

preso atto che:

l'articolo 2268 del codice aveva abrogato il decreto legislativo n. 43 del

1948, concernente il delitto di associazioni di carattere militare con scopi politici, e che tale abrogazione – attualmente sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale e su cui il Governo ha già manifestato la volontà di assumere le determinazioni conseguenti al relativo esito – è adesso superata dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *aaaa*), che reintroduce nell'ordinamento giuridico, inserendolo nell'articolo 1475-*bis* del codice, il suddetto delitto con la medesima formulazione originaria;

da un punto di vista sistematico la fattispecie in esame sembrerebbe, comunque, trovare una migliore collocazione fuori dal codice dell'ordinamento militare trattandosi di un reato qualificabile come « reato comune » che, come tale, può essere commesso da chiunque; inoltre, la riproposizione delle disposizioni nella loro formulazione originaria andrebbe quantomeno aggiornata alla luce della espunzione dal nostro ordinamento giuridico dell'istituto dell'arresto preventivo;

lo schema di decreto correttivo lascia tuttavia insoluta la problematica di una disciplina uniforme concernente la ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa per ragioni di servizio;

ricordato che:

il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha invitato l'Esecutivo a valutare – al fine di superare dubbi interpretativi in ordine alla eventuale reviviscenza delle norme precedentemente abrogate ed ora richiamate in vita – « se le abrogazioni di abrogazioni disposte con la riformulazione dell'articolo 2268 non destino perplessità sotto il profilo della sistematicità della disciplina », precisando ulteriormente che « ove l'abrogazione dell'abrogazione riguardi testi normativi non recepiti dal codice (c.d. abrogazione secca) sarebbe preferibile riformularli per esteso »;

tale esigenza andrebbe comunque circoscritta ai soli casi in cui ciò sia possibile, tenuto anche conto della clau-

sola generale di cui all'articolo 2186, comma 1 del codice secondo cui, in ogni caso, le posizioni giuridiche individuali risultano comunque tutelate (« sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente; le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore »);

rilevato infine che

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), si è provveduto a colmare il vuoto normativo riferito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici determinatosi a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, su cui anche la Commissione Difesa aveva espresso l'auspicio di uno specifico intervento legislativo, senza tuttavia tenere in adeguata considerazione che l'attività di « brillamento » può essere effettuata soltanto in determinate condizioni;

la tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010, concernente la soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, ha previsto la soppressione del Comando operativo delle forze aeree ed il contestuale trasferimento dei relativi compiti al Comando della Squadra aerea con conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale; pur tuttavia, l'articolo 143 del codice, concernente la disciplina del Comando operativo delle Forze aeree, non risulta aggiornato alle intervenute modifiche legislative;

la proposta di modifica operata dalla lettera *hh*) dell'articolo 4, comma 1 volta a novellare l'articolo 918, comma 1 e alinea del codice, al fine di specificare la natura precauzionale della sospensione ivi prevista, nell'intento di perfezionare il recepimento della fonte originaria (articolo

29 della legge n. 113 del 1954) attribuisce erroneamente carattere precauzionale a tutte le fattispecie di revoca della sospensione ivi previste, mentre l'ipotesi di sospensione contemplata dalla lettera *d*) di tale norma non riveste carattere precauzionale;

la disposizione di cui alla lettera *iii*) dell'articolo 4, comma 1, volta a novellare l'articolo 1359 del codice al fine di precisare il carattere esclusivamente verbale del richiamo potrebbe suscitare taluni dubbi interpretativi in quanto non risultano conseguentemente modificate quelle disposizioni che, sul presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell'applicazione della misura disciplinare del rimprovero e del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare:

la disposizione di cui alla lettera *qqq*) dell'articolo 4, comma 1, volta a novellare l'articolo 1389, comma 1, lettere *a*) e *b*) del codice, non sembra riconducibile ai criteri di semplificazione normativa in quanto, in primo luogo, non è riconducibile alla citata finalità la scelta di eliminare il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina, che si è pronunciata sulla non applicabilità della sanzione disciplinare della « perdita di grado per rimozione », deve concludere il giudizio di riesame richiesto dal Ministro della difesa; in secondo luogo, la possibilità che sia la stessa Commissione di disciplina, già pronunciata sulla meritevolezza alla conservazione del grado, a svolgere il giudizio di rinvio, non appare ragionevole in quanto non sembra che la richiesta di riesame debba basarsi su fatti nuovi e diversi rispetto a quelli sui quali si è già pronunciata la medesima Commissione;

la norma che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza la facoltà di stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati per la permuta di

materiali o prestazioni è attualmente recata dall'articolo 2133 del codice, senza che sia però stata esplicitamente abrogato l'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009; al riguardo, non essendo stata adottata alcuna disciplina attuativa specifica, per ragioni di omogeneità di materia e semplificazione normativa, potrebbe valutarsi l'esigenza di una esplicita modifica dell'articolo 2133 del codice, che consenta di applicare anche a tale Corpo la normativa in materia già vigente per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri (articoli da 569 a 574 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in oggetto, con i seguenti rilievi:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che integra l'articolo 22 del codice in merito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare, al comma *c-bis*, punto 5), che l'attività di brillamento va svolta solo quando ne ricorrano le condizioni;

b) appare opportuno, per le ragioni espresse in premessa, coordinare l'articolo 143 del codice in tema di Comando operativo delle forze aeree, con quanto stabilito dalla tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), ove si interviene sulla disciplina concernente la determinazione dei canoni degli alloggi, introducendo nell'articolo 286 il comma *3-bis*, dovrebbe armonizzarsi quest'ultimo con quanto statuito nel decreto di attuazione della disposizione, che prevede la decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011);

d) all'articolo 4, comma 1 lettera *hh*), per le ragioni espresse in premessa, appare necessario eliminare il riferimento alla natura precauzionale della sospensione inserito nella rubrica dell'articolo 918 del codice;

e) all'articolo 4, comma 1, lettera *iii*), dovrebbe coordinarsi la correzione dell'articolo 1359, con le disposizioni (articoli 1360, comma 1 e 1369, comma 2) che, nei termini indicati in premessa, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo, precisando se ed a quali condizioni sia comunque consentita una possibile annotazione del richiamo medesimo;

f) all'articolo 4, comma 1, lettera *qqq*), che novella l'articolo 1389 del codice, appare necessario, per le ragioni indicate

in premessa, mantenere il termine di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina, deve concludere il giudizio di riesame e mantenere l'attuale previsione in base alla quale il giudizio di rinvio deve essere svolto da una diversa commissione disciplinare rispetto a quella che già si è espressa in senso favorevole al mantenimento del grado;

g) appare inoltre opportuno intervenire sull'articolo 2133 del codice al fine di prevedere l'estensione al Corpo della guardia di finanza delle norme regolamentari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), già vigenti al riguardo per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, con contestuale – ed esplicita – abrogazione dell'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. (C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo forestale dello Stato e nel Corpo di polizia penitenziaria è richiesta, senza distinzione di sesso, una statura non inferiore a metri 1,61 ».

Conseguentemente, aggiungere i seguenti:

« ART. 2.

Per particolari e motivate esigenze di natura operativa ovvero funzionale, le am-

ministrazioni di cui all'articolo 1, sono autorizzate a definire, con specifici regolamenti interni, limiti di altezza massimi fermo restando il rispetto del limite minimo di statura indicato nell'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

Con l'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 705 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ogni altra disposizione normativa in materia di limiti e misure di altezza per l'ammissione di personale nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, in contrasto con quelle riportate negli articoli 1 e 2 è da considerarsi abrogata e sostituita dalle disposizioni della presente legge ».

1. 1. Paglia.